

ALLEGATO 37:

13.07.1961_sentenza Corte d'Appello di

Roma

REPUBLICA ITALIANA

4) D'ANTONI 5) D'ANTONI 6) CAMARRI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Giulio; 7) VALENA 8) VALENA
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Michele; 10) NOLI Egidio;

12) CAMARRI 13) CAMARRI
SEZIONE SPECIALE USI CIVICI
composta dai seguenti Magistrati: 14) GIUMELLI

10) - FELICI dr. Francesco PONTA Presidente;

17) GIULINI 18) GIULINI
20) - ALBANESE dr. Leonida Angelo Consigliere

Serafini 21) GIUMELLI
30) +GELERA dr. Mario "I. Mario;

22) CALIGARI 23) CALIGARI
40) - GIORDANO dr. Alessandro Erminio; 24)

ROMEGGIOLI 25) ROMEGGIOLI
50) - JANNITTI-PIROMALLO dr. Francesco "EDRANZ rel.

Giovanni; 26) JANNITTI-PIROMALLO
con l'intervento del P.M. in persona del sost.)

elett. 27) PALERMI Antonio, 28) PALERMI Antonio
Procuratore Gen. dott. Palermi Antonio, 29) PALERMI Antonio

Pietro Bellucci che li rappresenta e difende unita-

mente all'avv. Guido Mendicino di Sondrio, per delega

SENTENZA

In calce alla sentenza
nella causa civile iscritta nell'anno 1957 al n.

1489 del R.G. , posta in decisione all'udienza col-

legiale del 18.5.1961 e vertente

27) BONETTI Santina fu Giovanni TRA 28) BONETTI Domenico

fu Andrea 29) BONETTI Domenico
il COMUNE DI DUBINO in persona del Sindaco pro-

GIANNI Maddalena fu Giovanni eletto in Roma - presso

Linda fu Primo 31) BORDA Michele Borda, via Crescenzio 19, dal quale

33) GIUMELLI Maria 34) GIUMELLI Maria
è in questo giudizio rappresentato e difeso dagli

Maddalena di Pietro; 35) BONOMO Salvatore Bonomo di Sondrio;

Pietro; 36) ROSSATTI Margherita fu Francesco - APPELLANTE

VALENA Maddalena fu Gennaro E 38) VALENA Veronica

fu Gennaro; 39) CALIGARI 40) CALIGARI
1) VALENA Pietro; 2) BONETTI Francesco; 3) BONETTI

residenti a Cino
Pietro in proprio e quali rappresentanti per procura

40) ZANOLI 41) ZANOLI
speciale 9 maggio 1953 del Notaio Greco di Bormio,

dei signori: APPELLATI NON COSTITUITI

- 4) D'ANTONI Giorgio; 5) D'ANTONI Giovanni; 6) CAMARRI Giulio; 7) VALENA Giovanni; 8) VALENA Natale; 9) GIUMELLI Michele; 10) PONTALETТА Giovanni; 11) ZANOLI Egidio; 12) CAMARRI Giovanni; 13) CALLINA Maria; 14) GIUMELLI Matilde; 15) VALENA Davide; 16) PONTALETТА Rocco; 17) GUSLINI MARTINO; 18) RIZZI Angelo; 19) COMALLI Serafino; 20) GIANOLIA Amerigo; 21) GIUMELLI Mario; 22) CALIGARI Alfredo; 23) PONTALETТА Erminio; 24) ROMEGIOLI Giovanni; 25) BONETTI Maria; 26) PEDRANZINI Giovanni; terrieri del territorio di Cino (Sondrio) elett. te dom. ti in Roma, via Valadier 42 presso l'avv. Pietro Bellucci che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Guido Merizzi di Sondrio, per delega in calce alla comparsa

APPELLATI

NONCHE'

- 27) BONETTI Santina fu Giovanni; 28) BONETTI Domenico fu Andrea; 29) DE ROMERI Giorgio fu Remiglio; 30) DE GIANNI Maddalena fu Giovanni Maria; 31) CAMARRI Linda fu Primo; 32) D'ANTONI Pietro fu Giorgio; 33) GIUMELLI Maria da Pietro; 34) PONTALETТА Maddalena di Pietro; 35) PONTALETТА Giovanna di Pietro; 36) ROSSATTI Margherita fu Francesco; 37) VALENA Maddaleba fu Gennaro; 38) VALENA Veronica fu Gennaro; 39) CALLIGARI Assunta fu Pietro, tutti residenti a Cino
- 40) ZANOLI geom. Giovanni da Mantello

APPELLATI NON COSTITUITI

Giorgio fu Andrea; 62) NONCHE' ANNI Giovanni fu Andrea;
63) 41) BONETTI Maddalena in Caprile da Cino, emigrata
fu in America; 42) BONETTI Margherita fu Andrea da
66) Cino, emigrata in America; 43) PONTALETTA Pietro
di Pietro, da Cino, emigrato in America; 44) PONTALETTA
48) Pietro fu Andrea, da Cino, emigrato in America;
fu 45) VALENA Natalina fu Giobatta, da Cino, emigrata
fu in Australia; 46) VALENA Fortunato fu Giobatta, da
GIU Cino, emigrato in Australia, di cui non si conosce
fu l'attuale precisa residenza, dimora o domicilio;
76) GIUMELLI Pietro fu APPELLATI NON COSTITUITI
Antonio fu Michele; 78) (NONCHE' Maria fu Michele
80)
vedi citati, per pubblici proclami, giusta l'autorizza-
zione concessa dal Presidente della Corte di Appello
di Roma Sez. Speciale Usi Civici, con ordinanza del
83) 20.11.1959, eredi ed aventi causa, non conosciuti,
Ma dei signori qui sotto elencati:
86) 47) BONETTI Lucia di Andrea; 48) BONETTI Maria
49)
ri fu Giovanni; /BONETTI Caterina fu Giovanni in Giu-
89) melli Antonio; 50) BONETTI Margherita di Giovanni
in Pedrazzini; 51) CAMARRI Primo fu Andrea, da
92) Cino; 52) CAPORALI Primo fu Andrea; 53) CAMARRI
fu Mariangela fu Andrea; 54) DE GIANNI Maria fu Giovanni
Ang mar. Callina; 55) D'ANTONIO Bartolomeo fu Giorgio;
97) 56) DE ROMERI Giorgio fu Giorgio; 57) DE ROMERI
Pe Remigio fu Remigio; 58) DE GIANNI Domenico fu
10) Giovanni Maria; 59) DE GIANNI Andrea fu Giovanni
Gi Maria; 60) CAMARRI IRMA fu Primo; 61) DE GIANNI

Giorgio fu Andrea; 62) DE GIANNI Giovanni fu Andrea;
63) DE GIANNI Maria fu Andrea; 64) DE GIANNI Maria
fu G. Maria; 65) DE GIANNI Giovanni fu G. Maria;
66) DE ROMERI Paolo fu Giobatta; 67) DE ROMERI
Giovanni fu Giobatta; 68) DE ROMERI Giorgio fu Gibbatta;
69) DE ROMERI Paolo fu Giorgio; 70) GIROLA Domenico
fu Simone ved. Calligari; 71) CALLIGARI Margherita
fu Pietro; 72) GIUMELLI Domenica fu Pietro; 73) ^A
GIUMELLI Giovannà fu Pietro; 74) GIANOLINI Giovanni
fu Giorgio; 75) GIANOLINI Giovanni fu Pietro;
76) GIUMELLI Pietro fu Michele; 77) GIUMELLI
Antonio fu Michele; 78) GIUMELLI Maria fu Michele
80)
ved. Zanoli; 79) GIUMELLI Emilia di Pietro; /GIUMELLI
Margherita di Pietro mar. Colturi; 81) MARTOLO
Maria fu Giovanni; 82) MARTOLO Maddalena fu Giovanni;
83) MARTOLO Giovanni di Domenico; 84) MARTOLO
Maddalena di Domenico; 85) MARTOLO Maria di Domenico;
86) MARTOLO Domenico di Domenico; 87) MARTOLO Marghe-
rita di Domenico; 88) PEDRANZINI Alberto di n.n.;
89) PEDRANZINI Giorgio di n.h.; 90) PONTALETTA
Andrea di Pietro; 91) ROSSATTI Anna fu Pietro;
92) ROSSATTI Emilio fu Pietro; 93) ROSSATTI Ermelinda
fu Pietro; 94) ROSSATTI Maria fu Pietro; 95) PAIERI
Angiolina di Antonio; 96) RIZZI Maria fu Domenico;
97) PAGANETTI Maddalena; 98) VALENA Pietro detto
Pedrola; 99) VALENA Domenico fu Pietro in Gallina;
100) VALENA Rosa in Giumelli fu Pietro; 101) VALENA
Giorgio fu Natale; 102) VALENA Giobatta fu Giobatta;

103) ZANOLI Maria fu Carlo; 104) ZANOLI Maria fu Mar-
- Dichiararsi sciolta la promiscuità esistente
tino, già tutti residenti in Cino.

in base al lodo Malacrida tra il Comune di Dubino

OGGETTO: Appello alla sentenza del Commissario Re-
e gli abitanti di Cino, proprietari delle 32 parti-
gionale Usi Civici della Lombardia e del Basso Veneto
che ed assegnarsi agli stessi non più di ettari 5
pronunziata in data 29-31 dicembre 1956.

di terreno da delimitarsi in sede amministrativa.

CONCLUSIONI

attraverso il conseguente progetto divisionale.

Per l'appellante Comune di Dubino:

- Persi in ogni caso tutte le spese di causa, e
" Piaccia alla Ecc.ma Corte così giudicare: Disatten-
cise quelle ineranti alla prima fase d'appello, del-
dersi tutte le istanze dei concludenti Bonetti e Va-
la successiva fase di rinvio avanti al Commissario
lena e litisconsorti per ciò che concerne la rappre-
degli Usi Civici, e della presente fase d'appello
sentenza di una associazione agraria mai esistita
a carico dei residenti Valena, Bonetti Francesco
e disattendersi del pari ogni altro loro diritto in-
e Bonetti Pietro".

dividuale, a meno che essi non provino di essere gli
per i residenti costituiti

aventi causa degli originari proprietari delle 32

Confermarsi in ogni sua parte la sentenza 29 di-
pertiche, e di cui al lodo Malacrida.

tembre 1954 della Commissione Regionale per la li-

- Condannarsi Valena, Bonetti e litisconsorti alle
liquidazione degli Usi Civici in Lombardia e Basso
spese di tutte le fasi del giudizio, compreso l'at-
tenuato.
tuale.

Spese di questo secondo giudizio da liquidarsi se-

In ipotesi sempre respinte le domande Bonetti, Vale-
sando la nota spese".

na e litisconsorti per ciò che concerne l'associa-

Il P.M. Chiede "la conferma della sentenza in-
zione agraria, determinarsi l'estensione dei dirit-
pugnata".

ti dei singoli, ben inteso ove il diritto loro di-

FATTO

mostrino, in relazione alle condizioni poste nel

Il commissario per la liquidazione degli usi
lodo Malacrida, e specificatamente dichiarate dalla
civici di Milano, rilevata l'esistenza di una pro-
gressiva sentenza di questa Corte.

promiscuità di usi (pascolo e boscheggio) tra il Comu-

- Anche in questo caso, spese rifuse.

ne di Dubino ed i terreni del limitrofo Comune di

In via subordinatissima e con riserva di gravame

Cino, proprietari di 32 pertiche di terreno (ett.

2.14.40) in località "Piazza", ne dispose lo scioglimento, dando incarico al geom. Ubaldo Paduzzi in base al lodo Malacrida tra il Comune di Dubino di redigere il relativo progetto a sensi dell'art. e gli abitanti di Cino, proprietari delle 32 pertiche della L. 16 giugno n. 1766.

che ed assegnarsi agli stessi non più di ettari 5 di terreno da delimitarsi in sede amministrativa, attraverso il conseguente progetto divisionale.

- Porsi in ogni caso tutte le spese di causa, e cioè quelle inerenti alla prima fase d'appello, della successiva fase di rinvio avanti al Commissario degli Usi Civici, e della presente fase d'appello a carico dei resistenti Valena, Bonetti Francesco e Bonetti Pietro".

Per i resistenti costituiti

" Confermarsi in ogni sua parte la sentenza 29 dicembre 1954 della Commissione Regionale per la liquidazione degli Usi Civici in Lombardia e Basso Veneto.

Spese di questo secondo giudizio da liquidarsi secondo la nota spese".

Il P.M. Chiede "la conferma della sentenza impugnata".

FATTO

Il commissario per la liquidazione degli usi civici di Milano, rilevata l'esistenza di una promiscuità di usi (pascolo e boscheggio) tra il Comune di Dubino ed i terrieri del limitrofo Comune di Cino, proprietari di 32 pertiche di terreno (ett.

2.14.40) in località "Piazza", ne dispose lo scioglimento, dando incarico al geom. Giulio Paduzzi di redigere il relativo progetto a sensi dell'art. 8 della L. 16 giugno n. 1766.

Detto perito, con progetto del 20 luglio 1937, propose la divisione della zona promiscua mediante assegnazione di ett. 33.76.24 al Comune di Dubino e di ett. 19;67.96 ai terrieri di Cino.

Interpose opposizione il Comune di Dubino ed il Commissario, con sentenza in data 13 agosto - 14 settembre 1949, dichiarò sciolta la promiscuità secondo le proposte del geom. Paduzzi.

Su appello del Comune di Dubino questa Corte, con sentenza in data 13-28 luglio 1951, restituì la causa al Commissario, disponendo che lo scioglimento della promiscuità avesse luogo in base ai criteri fissati dall'art. 22 del R.D. 26.2.1928 numero 332 contemplate l'ipotesi di comunione tra Comune e singoli particolari e rimise al Commissario stesso la pronuncia sulle spese.

Riassunta la causa dinanzi al predetto Commissario, questo, sulla base di una perizia espletata per suo incarico dell'istruttore demaniale Giuseppe Picchi (relazione 30 novembre 1955), con sentenza in data 29-31 dicembre 1956 dichiarò sciolta la promiscuità di cui sopra mediante assegnazione di ettari 11.61.00 di terreno del valore di L. 225.520.-

agli abitanti di Cino, proprietari delle 32 pertiche in località Piazza di Dubino; rimise la procedura in sede amministrativa per la redazione del progetto esecutivo; ripartì le spese del procedimento amministrativo; ripartì le spese del procedimento amministrativo tra il Comune di Dubino ed i terrieri di Cino in proporzione delle rispettive assegnazioni; dichiarò compensate le spese di lire salvo quelle della sentenza e successive, che pose a carico del Comune di Dubino tra quelle per le

Propose appello il Comune di Dubino con atto in data 6 aprile 1957, integrato con successivi atti del 18 settembre 1959, 16 febbraio e 5 marzo 1960, deducendo che il Commissario non si era attenuto alla precedente sentenza della Corte di Appello, sia perché non aveva limitato l'assegnazione agli aventi causa dagli originari proprietari delle 32 pertiche, sia perché nella valutazione del diritto dei terrieri di Cino, non aveva tenuto conto della limitazione del numero di "massari" stabilita dal rogito Malacrida del 12 giugno 1612, che aveva determinato il preciso contenuto e l'estensione del diritto stesso, sia perché non aveva esattamente considerato gli oneri gravanti sui terrieri di Cino nei confronti del Comune di Dubino per lo esercizio di detto diritto, sia, infine, perché, nella pronuncia sulle spese di era attenuto al criterio della soccombenza.

Valena Pietro ed altri appellati, costituitisi, hanno chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.

Anche il P.M. ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. La causa é stata assunta in decisione nell'udienza del 18 maggio 1961. e procedere al-

lo scioglimento del DIRITTO nei soli confronti

L'eccezione di inammmissibilità del gravame sollevata dagli appellati in base al rilievo che la decisione impugnata non rientra tra quelle per le quali l'art. 32 della L. 16 giugno 1927 n. 1766 consente il reclamo alla Corte di Appello é giuridicamente infondata e va pertanto respinta. Invero con la pronuncia appellata sono state decise, con carattere di definitività, le questioni insorte tra le parti in ordine alla consistenza economica del diritto riconosciuto dal lodo Malacrida del 12 giugno 1612 ai terrieri del Comune di Cino - insediatisi nella zona denominata Piazza, in Comune di Dubino - sul territorio demaniale di quest'ultimo Comune, e cioè all'estensione del diritto stesso, inisputa nel senso giurisprudenzialmente accettato di intensità. Il che basta a dimostrare che la decisione impugnata rientra tra quelle contro le quali il citato art. 32 ammette il reclamo in appello.

Col primo motivo il Comune di Dubino assume che, dato il divieto sancito dal rogito Malacrida di e-

priori al numero di massari esistenti sul luogo

stendere la riconosciuta facoltà di alpeggio ad un numero di "massari" maggiore di quello allora esistente nelle 32 pertiche (ettari 2.14.40) della località Piazza, il Commissario avrebbe dovuto identificare su detta base gli attuali aventi diritto all'esercizio della facoltà stessa e procedere allo scioglimento della comunione nei soli confronti dei medesimi e non già di tutti i proprietari dell'indicato terreno. La tesi é assolutamente infondata.

Invero il rogito Malacrida del 1612 indica nei "patroni" della "Piazza", numericamente indeterminati, i titolari del predetto diritto di alpeggio (pascolo per vacche e capre, legnatico per fuoco e per opere), vietando, peraltro, ai medesimi di aumentare il numero dei massari con la clausola seguente: "se qualche massaro ha abbandonato detto luogo della Piazza, ovvero abbandonerà, il patrono potrà sostituire altri massari, purché non acresca il numero dei massari più di quello che erano aktre volte". Ne consegue che il diritto di cui si disputa deve essere riconosciuto a tutti gli attuali proprietari della Piazza e che dell'iddicata limitazione deve tenersi conto ai soli fini della valutazione del diritto stesso, nel senso che la relativa consistenza va determinata in relazione alla capacità di godimento di un numero di utenti non superiore al numero di massari esistenti sul luogo

all'epoca del rogito Malacrida.

Gli attuali proprietari della Piazza sono stati individuati dallo stesso Comune di Dubino che ha provveduto alle relative citazioni, mentre il numero originario di massari é stato da esso indicato in tredici unit .

Su tale base il consulente tecnico ha proceduto alla valutazione del diritto dei terrieri di Cino.

Il Comune di Dubino, ha, peraltro, contestato la esattezza dei risultati cui  pervenuto il consulente, osservando in particolare: 1 ) che il numero dei capi di bestiame bovino di tredici massari   stato esageratamente calcolato in 58 unit ; 2 ) che il canone livellario dovuto dai terrieri di Cino al Comune di Dubino per il pascolo di ogni capo di bestiame bovino   stato erroneamente determinato in L. 4.176; 3 ) che detti errori si riflettono nella determinazione del capitale di affrancazione dell'indicato diritto di pascolo; 4 ) che il valore del legname da fuoco occorrente ai tredici massari   stato calcolato in misura eccessiva, trattandosi di materiale di scarto, non commerciabile; 5 ) che del pari esagerato   il calcolo del legname da opera annualmente occorrente ai tredici massari, dato che la maggior parte delle loro baite   attualmente costruita in legno e non in muratura; 6 ) che in conseguenza di tali errori il valore del legna-

ritto di pascolo esercitabile da soli 13 massari
tico, che ha carattere accessorio e secondario ri-
è stata ragguagliata al fabbisogno di 58 capi.
spetto al pascolo, è stato determinato in misura
1) consulente, inoltre, non ha dato ragione del-
a questo superiore; 7°) che, inoltre, il valore
l'esclusione degli ovini dal calcolo del bestiame
attribuito dal consulente ai termini della zona
di detti massari, pur risultando loro occupati
(L. 1.500 per pertica valtellinese di 640 mq.) è no-
dal rogito Malavrida la facoltà di "paguolare" per
tevolmente inferiore a quello praticato in commer-
le capre pagando ogni anno per ogni capra soldi cinqua
cio; 8°) che, infine, non si è tenuto conto di
imperiali".
tutti gli oneri gravanti sui terrieri di Cino nei
Al fini della valutazione degli elementi moneta-
confronti del Comune di Dubino.

La relazione del consulente tecnico, nella
ri contemplati nel rogito Malavrida (5 imperiali
per ogni capra e 15 imperiali per ogni bestia bo-
sua sommarietà e stringatezza, non offre sufficien-
vina) in termini monetari attuali per giudicare
ti elementi per un esame critico degli esposti ri-
zine più che valere per i termini monetari attuali
lievi, a conforto dei quali il Comune di Dubino ha
accertare che il Comune di Dubino ha
prodotto numerosi attestati e certificazione di
mune di Dubino è approvato senza opposizione dai
pubbliche autorità.

terrieri di Cino al tempo in cui la
In particolare, per quanto riguarda il cal-
la presente contava 13 massari, il consulente
colo del bestiame dei tredici massari, il consulente
guisa raggiunto dalla stessa legge, il numero in
te ha affermato di averne determinato il numero in
del calcolo di cui si è parlato.
58 sulla base di un documento del 1908 preso in vi-
Anche per la Valtellina del Canton Grigione
sione presso il Comune di Dubino non allegato, per-
no non prendersi in considerazione per il presente
raltro, alla relazione. Di tale documento e dei da-
niti in esso contenuti non è, pertanto, possibile ap-
tivo esame critico si rende tuttora necessario
prezzare l'esatto valore e la rilevanza ai fini de l
certare, mediante appositi indagini
decidere. Né può restare senza risposta l'obbiezio-
ne rispondenza nella realtà.
ne che mentre tutta la popolazione di Cino, costi-
Per quanto riguarda i terreni del Comune di Dubino
tuita da 1520 abitanti, dispone complessivamente di
legname da fuoco e da opera il Comune di Dubino
586 capi di bestiame bovino, la valutazione del di-
mità a fare delle simili affermazioni, senza

ritto di pascolo esercitabile da soli 13 massari
è stata ragguagliata al fabbisogno di 58 capi.

Il consulente, inoltre, non ha dato ragione del-
l'esclusione degli ovini dal calcolo del bestiame
di detti massari, pur risultando loro consentita
dal rogito Malacrida la facoltà di "pascolare con
le capre pagando ogni anno per ogni capra soldi cinque
imperiali".

Ai fini della traduzione degli elementi moneta-
ri contemplati nel rogito Malavrida (5 imperiali
per ogni capra e 15 imperiali per ogni bestia bo-
vina) in termini monetari attuali ^{si giudica utile} ~~per significare~~
più che svolgere indagini di carattere generico,
accertare quale sia stato il canone preteso dal Co-
mune di Dubino e corrisposto senza opposizione dai
terrieri di Cino al tempo in cui ha avuto inizio
la presente controversia, potendo l'accordo in tal
guisa raggiunto dalle parti essere assunto a base
del calcolo di cui si discute.

Anche per la valutazione del legnatico non posso-
no non prendersi in considerazione gli elementi for-
niti in appello dal Comune di Dubino. Per il rela-
tivo esame critico si rende tuttavia necessario ac-
certare, mediante apposite indagini, se esse trovi-
no rispondenza nella realtà.

Per quanto riguarda i prezzi dei terreni e del
legname da fuoco e da opera il consulente si è li-
mitato a fare delle semplici affermazioni, senza

LA CORTE
uditi
te;
respi
pron
Dubino
con suc
braie
nissarie
cembre
contrad
nissarie
che già
quidazio
tanti si
di 32
agro di
giugno
merito
Dich
le spese
cosi
La
dal Cons
data il

indicare le fonti dalle quali ha tratto gli elemen-
ti assunti a base del proprio convincimento. Di
fronte alle contestazioni sollevate dalla difesa
di Dubino si appalesa indispensabile controllare
l'esattezza dei dati come sopra forniti dal consu-
lente mediante appropriate indagini (consultazio-
ni delle mercuriali) richiesta di informazioni alla
Camera di Commercio, ecc.)
Né infine, può prescindersi - per l'esatta
valutazione del diritto da liquidare a favore dei
terrieri di Ciho - dall'esame di tutte le condi-
zioni, limitazioni, modalità ed oneri, cui fu dal
rogito Malacrida subordinato l'esercizio del dirit-
to stesso: esame che non risulta analiticamente
compiuto nella consulenza sulla quale è fondata la
decisione impugnata.

Per il compimento delle indicate indagini istrutto-
rie e per le conseguenti pronuncie sul me-
rito e sulle spese dell'intero giudizio di primo
grado, la causa va rimessa al Commissario a norma
del quarto comma art; 32 L. 16.6.1927 n. 1766.

Atteso in'esito del presente giudizio di appello,
che lascia insolute le questioni di merito, si rav-
visano giusti motivi per dichiarare interamente
compensate tra le partu le relative spese.

LA CORTE

uditi il P.M. ed i procuratori delle parti costituite;

respinta ogni contraria istanza ed eccezione;
pronunciando sull'appello proposto, dal Comune di Dubino con atto in data 6 aprile 1957, integrato con successivi atti del 18 settembre 1959, 16 febbraio e 5 marzo 1960 avverso la sentenza del Commissario per gli usi civici di Milano 29-31 dicembre 1956 dichiara legittimamente costituito il contraddittorio e rimette la causa allo stesso commissario per il completamento delle indagini tecniche già espletate ai fini della valutazione e liquidazione dei diritti di pascolo e legnatice spettanti ai terrieri del Comune di Cino - proprietari di 32 pertiche di terreno in località Piazza dello agro di Dubino - in base al lodo Malacrida del 12 giugno 1612 e per ogni conseguente pronuncia sul merito e sulle spese.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di questo grado del giudizio.

Così deciso in Romail 13 luglio 1961

La presente sentenza non è stata sottoscritta dal Consigliere GIORDANO Alessandro perché deceduto il 24 agosto 1961

F.to Francesco Felici

" Leonuda Albanese

" Mario Gelera

" Francesco Jannitti-Piromallo, est.

Il Cancelliere ~~g~~ f.to Giuseppe Calderaro

Depositata in ~~EXXNE~~ Cancelleria il 20 ottobre 1961

I₁ Cancelliere F. to Calderaro

Registrato a Roma il 10.11.1961 N. 3720 vol. 681 atti

giudiziari esatte lire 6.540 da Borda.

Il Direttore f.ro Iaschi